

Bruxelles, 4 ottobre 2018
(OR. en)

12530/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0325(NLE)**

**MAR 138
OMI 55
ENV 622**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	12173/18 MAR 120 OMI 49 ENV 595
n. doc. Comm.:	12103/18 MAR 118 OMI 48 ENV 593
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale durante la 73 ^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e la 100 ^a sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche della regola 14 dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e alle petroliere - Adozione

INTRODUZIONE

1. Il 13 settembre 2018 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto.
2. La proposta riguarda la definizione della posizione dell'Unione in vista della 73^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC 73) e della 100^a sessione del Comitato per la sicurezza marittima (MSC 100) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'adozione di modifiche di taluni strumenti obbligatori durante le suddette riunioni.

3. Durante la MEPC 73 (22-26 ottobre 2018) è in programma l'adozione di modifiche della regola 14 dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("allegato VI della MARPOL"). Le modifiche riguardano il divieto di trasportare a bordo olio combustibile non conforme (ovvero con un tenore di zolfo superiore allo 0,5%) a fini di propulsione o esercizio. Tale divieto contribuirebbe all'applicazione rigorosa del limite mondiale di un tenore di zolfo negli olii combustibili pari allo 0,5%, che diventerà effettivo a decorrere dal 1° gennaio 2020. Le modifiche sarebbero in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare la direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
4. Durante la MSC 100 (3-7 dicembre 2018) è in programma l'adozione di modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e alle petroliere ("codice ESP 2011") che includono non solo modifiche redazionali del codice ma anche nuovi requisiti sostanziali. Il codice ESP 2011 è stato introdotto in seguito agli incidenti marittimi che hanno interessato navi portarinfuse e petroliere. Per quanto riguarda le petroliere monoscafo, le modifiche del codice ESP 2011 sarebbero in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio².

LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

5. Il 18 e 25 settembre 2018 il gruppo "Trasporti marittimi" ha esaminato la proposta e nella riunione del 25 settembre ne ha approvato il contenuto.
6. In questa fase la Danimarca e il Regno Unito mantengono riserve d'esame parlamentare.

¹ Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

² Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

CONCLUSIONE

7. Si invitano il Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio ad adottare la decisione il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel documento ST 12495/18.
-